



# COMUNE DI VITTUONE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 12/03/2026

Proposta n. 174 del 05/03/2026

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

**OGGETTO: INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, ANALISI E MISURE PREVENTIVE A CONTRASTO RISCHIO LEGIONELLA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, TITOLO X, PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CORPO - CIG BAABBBB4C4.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2025 del 16.12.2025 con scadenza il 31.12.2026;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025 avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2028 come integrato dalla nota di aggiornamento al DUP 2026 – 2028”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026 - 2028”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2026 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - approvazione”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.02.2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – Approvazione” .

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio;

Visto l’articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e richiamati in

particolare:

- l'art. 17 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e l'art. 18 che disciplina il contratto e la sua stipulazione;
- l'art. 14 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 50 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui al Libro I del codice e all'art. 49 del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto;

Richiamati:

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Visto il D.lgs. 81/2008 e smi;

Vista la necessità di procedere in tempi celeri, al monitoraggio periodico con controlli ed analisi riguardo il possibile rischio legionella negli impianti idraulici dei diversi immobili di proprietà comunale di seguito elencati : scuole comunali, sede comunale, sede polizia locale, magazzini e sede protezione civile;

Ricordato che con Determinazione n. 31 del 22.01.2026 veniva affidato il servizio "D.lgs. 81-2008 - incarico professionale di responsabile servizio prevenzione-protezione dei lavoratori – rspp rinnovo affidamento semestrale fino al 30.06.2026 nelle more di individuazione di nuovo operatore economico - cig ba0aeb3f1d" alla ditta DATEK22 s.r.l. con sede in via A. Giussani n. 16 - Como – P.IVA 03691010130;

Ritenuto opportuno contattare la predetta ditta in quanto specializzata e qualificata a svolgere il servizio in oggetto e oltretutto con garanzie di serietà ed affidabilità, conoscenza luoghi di lavoro data l'importanza ed urgenza del servizio in oggetto, ai fini altresì della convenienza economica a vantaggio dell'Amministrazione comunale;

Vista la procedura di affidamento diretto attivata ai sensi dell'art. 50 lett b del Codice, correttamente pubblicata su SINTEL – Sistema di intermediazione telematica – attraverso le risorse fornite dalla centrale unica di committenza regionale della Lombardia ARIA spa, precisamente con identificativo ID procedura 215507842 (procedura per l'affidamento diretto);

Vista la documentazione tecnica e di gara, redatta dal settore tecnico e agli atti del comune, inerente all'affidamento della manutenzione ordinaria impianti semaforici in oggetto, di seguito elencata:

- COPIA CERTIFICATO CAMERALE valido rilasciato dalla CCIAA di competenza;
- ALLEGATO 1 - MODULO DICHIARAZIONE artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023, compresi i procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza" - utilizzare il modulo allegato;
- ALLEGATO 4 - MODULO DICHIARAZIONE art. 119 del D. D.lgs. 36 del 31.03.2023:

oneri di sicurezza aziendali.

- ALLEGATO 5 – Modello PATTO DI INTEGRITA’;
- Eventuale dichiarazione di subappalto (ALLEGATO 6) ai sensi dell’art. 119 del D. lgs. n. 36/2023, in cui si attestino le parti dell’appalto che intende subappaltare.
- Eventuale, se del caso, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo in caso di RTI/Consorzio (ALLEGATO 7) non ancora costituito e con l’indicazione delle attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata e dalle imprese consorziate partecipanti all’appalto.

dalla quale si vince un importo a base di gara di € 8.740,00.= al netto IVA 22%.

Visto che, a seguito della predetta procedura, è stato aggiudicato alla ditta DATEK22 s.r.l. con sede in via A. Giussani n. 16 - Como – P.IVA 03691010130, la quale ha presentato, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, offerta ritenuta congrua pari allo sconto del 1,00% offerta conservata agli atti; tale offerta viene applicata all’importo a base di gara a titolo di canone, per un importo netto pari ad €. 8.652,60 = al netto IVA 22%;

Riscontrato che:

- alla data del presente provvedimento non risultano attive né convenzioni CONSIP, né convenzioni della Centrale acquisti ARIA spa di Regione Lombardia per il servizio di che trattasi e che non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all’art. 9, comma 7 del D.L. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014, né risultano individuati dall’ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all’art. 1, comma 508 della L. n. 208/2015;
- pertanto, in assenza di convenzioni aventi ad oggetto il bene da acquisire, né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza regionale, è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;
- a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 è possibile procedere per all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

Dato atto che con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto di fornitura in oggetto i cui elementi essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza agli utenti degli immobili di proprietà comunale eseguendo il corretto monitoraggio degli impianti idraulici a norma di legge – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- oggetto del contratto: servizio di controllo, analisi e misure preventive a contrasto rischio legionella ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo x, presso gli immobili di proprietà comunale a corpo;
- forma del contratto: affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1 lett b) del Codice con lettera/mail di affidamento del servizio essendo di importo inferiore ai 140.000,00.= euro;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC prot. INAIL n. 49475325 con scadenza il 13.06.2026;

Vista la deliberazione dell’ANAC n. 621 del 20.12.2022 e dato atto che per i contratti inferiori a euro 40.000,00.= vi è l’esenzione del pagamento del contributo;

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa sopra riportato per l’importo di € 10.556,17 = al lordo IVA 22% a favore della ditta DATEK22 s.r.l. con sede in via A. Giussani n. 16 - Como – P.IVA 03691010130 per il servizio di controllo, analisi e misure preventive a

contrasto rischio legionella, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Dato atto che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento, è stato attribuito il seguente codice **CIG BAABBBB4C4**;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- c) l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

**Per i motivi in premessa esposti:**

1. di affidare alla ditta DATEK22 s.r.l. con sede in via A. Giussani n. 16 - Como – P.IVA 03691010130, l’incarico tecnico per il servizio di controllo, analisi e misure preventive a

contrasto rischio legionella, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'importo complessivo di €. 8.652,60. = al netto IVA 22%;

2. di impegnare, per il servizio in oggetto l'importo complessivo di € 10.556,17. = al lordo IVA 22% come segue:

Capitolo	Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato	CP/FPV/RP (COMPETENZ A- FONDO P.V. -RESIDUI)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2026	2027	2028
1353002	1.06.1.0103	CP	€ 10.556,17		

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3 del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
5. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, è il dott. Arch. Daniele Giovanni Ciacci e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
6. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'Albo on line per 15 gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile  
Settore Programmazione e Gestione OOPP  
Daniele Ciacci



# COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Pagina 1 di 1

Determinazione Settore Programmazione e Gestione OOPP nr.156 del 12/03/2026

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2026 530/0	<b>Data:</b> 05/03/2026	<b>Importo:</b> 10.556,17
<b>Oggetto:</b>	INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO, ANALISI E MISURE PREVENTIVE A CONTRASTO RISCHIO LEGIONELLA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, TITOLO X, PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CORPO - CIG BAABBBB4C4.			
<b>Capitolo:</b>	2026 1353002	INCARICHI TECNICI E ALTRE CONSULENZE ESTERNE - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI		
<b>Codice bilancio:</b>	1.06.1.0103	<b>C.I.G.:</b> BAABBBB4C4	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.11.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DISPONIBILE LIBERO - SPESE CORRENTI 10.556,17 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0007196 - Datek22 S.R.L.			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VITTUONE li, 11/03/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Sara Balzarotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 12/03/2026